

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.970/2013 promossa da:

D. [REDACTED] E P. [REDACTED] in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* di S. [REDACTED]

[REDACTED]
con sede legale in Bologna rappresentati e difesi, come da mandato in calce al ricorso dal Prof.

[REDACTED] amamente domiciliati presso lo studio
di quest'ultimo, in Reggio E. [REDACTED]


- RICORRENTI -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-
tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso [REDACTED]





- CONVENUTO

e contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA, in persona del suo Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, [REDACTED]

- CONVENUTO

in punto a: azione di accertamento negativo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 1/8/2013 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia, il sig. P. [REDACTED] Da [REDACTED] sia in proprio che quale LR della società cooperativa indicata in epigrafe (nel prosieguo S. [REDACTED]) contesta l'accertamento congiunto compiuto da Ispettori INPS e DTL e confluito nel verbale n. 7035/INPS del 13/11/2012 con il quale si riqualifica il rapporto di lavoro tra la sig. [REDACTED] e la SACA (inquadabile come co.co.pro) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale impiegata full time a decorrere dal 27/10/2007.

L'azienda espone di occuparsi da anni di servizi di noleggio con conducente, trasporto viaggiatori e persone, facchinaggi e trasporto cose ed attività connesse, su territorio italiano ed estero (cfr. visura camerale doc. 1).

A seguito dell'apertura (luglio 2007) di una sede operativa in Reggio Emilia, la società affidava a V. [REDACTED] [REDACTED] competente della materia e del territorio reggiano per avere lavorato per molti anni per la ditta F. [REDACTED] cui la ricorrente aveva ereditato la gran parte di clientela, la gestione e



ottimizzazione dei servizi sul territorio anche attivando nuove politiche commerciali ed utilizzo di un nuovo programma gestionale chiamato E [redacted] mediante stipula di un primo contratto di collaborazione a progetto (cfr. doc. 2).

Seguiva nel dicembre 2008 la proroga per un ulteriore anno di detto primo contratto (doc. 3); e la successiva stipula di altro e diverso co.co pro. al fine di stringere maggiormente i rapporti con la clientela, sviluppare nuove e più efficaci modalità commerciali, elaborare un metodo di ottimizzazione delle procedure all'interno dell'ufficio tendente al conseguimento della massima redditività del lavoro (cfr. doc. 4).

Successivamente, dal 1° gennaio 2012 la Cooperativa decideva di affidare alla Sig.ra [redacted] in quanto soggetto di ormai comprovate capacità professionali, un nuovo progetto volto a definire, istituire ed applicare nuove procedure, al fine di consolidare il rapporto con la clientela, fidelizzandola alla struttura, nonché ad identificare nuove modalità procedurali che potessero portare, nel seguente biennio, all'unificazione degli uffici operativi di Reggio Emilia con il nuovo ufficio Auto aperto a Modena, e ad elaborare un metodo di ottimizzazione delle procedure all'interno degli uffici con conseguente inserimento e formazione di nuove persone (cfr. doc. 5).

Nello svolgimento e conclusione dei singoli progetti assegnatili (l'ultimo dei quali in corso alla data di deposito del ricorso) l'Azienda specifica che la C [redacted] ha sempre operato in piena autonomia operativa e decisionale, tenuta anche conto la notevole esperienza della stessa.

Illegittimamente dunque gli enti convenuti hanno operato il disconoscimento dei diversi contratti a progetto allegati in atti.

Si costituiva nei termini INPS chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della fondatezza degli accertamenti ispettivi.

Parimenti si è costituita la DTL di Reggio Emilia contestando radicalmente le deduzioni avverse, ed eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva.

Veniva svolta attività istruttoria mediante l'escussione di testimoni, ed all'udienza del 26/11/2014 il Giudice ha deciso la causa mediante pubblica lettura del dispositivo.



Preliminarmente appare accoglibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla DTL, atteso che, per giurisprudenza univoca e costante "In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria"(da ultima Sez. L, Sentenza n. 16319 del 12/07/2010).

Anche questo Tribunale si è da sempre uniformato alla citata e condivisibile giurisprudenza (cfr., tra tante, la recentissima sentenza 884/2014).

Nel merito il ricorso è infondato.

Dalle dichiarazioni rese dalla teste [redacted] all'udienza del 8/4/2014 (lette insieme a quelle –solo parzialmente differenti- rese agli ispettori in sede di accesso ispettivo effettuato il 9/5/2012, dunque circa un anno prima) emerge certamente una autonomia operativa e gestionale della dipendente, che opera indifferentemente da casa propria o dall'ufficio aziendale; autonomia inserita tuttavia in un contesto organizzato dall'azienda funzionale esclusivamente alla miglior gestione del servizio reso alla clientela. L'autonomia della [redacted] è infatti circoscritta alla migliore e più flessibile esecuzione di compiti tuttavia ben precisi e dettagliati; ma non ha alcuno spazio di effettiva indipendenza su scelte aziendali, anche di non rilevante ampiezza, come ad esempio la gestione dei preventivi ai clienti (che –pur effettuata dalla stessa [redacted] alla stregua di un'impiegata esperta, avviene però nell'ambito dei listini ovvero dei prezzi correnti praticati dalla società) ovvero nella concertazione dei servizi (*"quanto ai prezzi da praticare, posso dire che con le aziende si concorda un listino normalmente all'inizio dell'anno, con una specifica visita presso di loro, di solito vado io insieme ad un socio ovvero al nostro Presidente"*).

Nella sostanza –utilizzando le parole del teste [redacted] socio lavoratore di S [redacted] 'dopo l'apertura dell'ufficio di Reggio Emilia era sorta l'esigenza di avere una persona adibita a gestire il lavoro della [redacted] oservizi (e cioè la ditta di proprietà della stessa C [redacted] dei suoi figli, che operava su



Reggio Emilia, ceduta appunto nel 2007, con l'intero 'pacchetto' di clientela', alla S. [redacted] n.d.r.)...*ossia a gestire i clienti, le telefonate, le mail, i rapporti con i soci...cioè lavori di segreteria*" tutte cose che la C. [redacted] faceva prima in F. [redacted] (come socia) ed ha continuato a fare –identiche- in S. [redacted] prima con tre distinti co.co.pro, e dal 1/1/2014 come dipendente con contratto a tempo indeterminato full time.

Orbene, nello svolgimento di questi compiti –tipicamente impiegatizi- la C. [redacted] utilizza strumenti aziendali (da casa un software gestionale di proprietà di S. [redacted] cui accede mediante specifica password ed operando in 'remoto'; la @ aziendale; un cellulare di proprietà e con numero aziendale; dall'ufficio il PC e relativo software, il telefono della filiale, ufficio che è abilitata a presidiare, non essendovi altro personale presente); fa riferimento al Presidente in caso di assenze per malattia o personali; ed in questo caso (pur molto sporadico: solo due volte nell'arco dell'intero rapporto) viene comunque sostituita dal collega [redacted] (piegato presso la sede di Modena) ovvero da altro personale [redacted] gestione dell'intera sua attività.

Va allora osservato che l'apparente autonomia della quale gode la lavoratrice è in realtà semplice flessibilità funzionale alle esigenze dell'azienda, atteso che *"il lavoro prevede anche contatti serali o notturni da parte dei clienti che ad esempio sono da andare a prendere al loro arrivo in aeroporto"*, al punto che *"in ufficio ho un trasferimento di chiamata se non sono ivi presente; giro sempre con la mia agenda cartacea, anche quando vado a fare la spesa"*.

Sicchè la pretesa libertà di gestione della C. [redacted] della quale si fa forte l'azienda (*"vado a lavorare quando voglio, ho orari liberi"*) non è reale: la C. [redacted] all'opposto a disposizione della società sulle 24 ore (se non ci fosse l'azienda dovrebbe organizzare un servizio di 'sala radio' ovvero di reperibilità notturna o festiva), nelle quali è tenuta a rispondere al telefono per recepire le chiamate dei clienti, e ad attivarsi per organizzare tempestivamente il servizio richiesto affidandolo ai singoli soci disponibili, senza potersi separare dalla propria agenda.

Prova di ciò è la circostanza che il suo telefono, nelle due sporadiche assenze di 15 giorni effettuate dalla donna, è stato affidato ad altro personale: circostanza del tutto incompatibile con un progetto realizzabile nei tempi e nei modi autodeterminati dal collaboratore.

Ulteriori elementi sintomatici dell'esistenza di una reale subordinazione sono poi i rimproveri (o le 'verifiche') compiuti dai soci *"che mi rimproveravano di arrivare tardi in ufficio e di non essere*



sempre ivi presente, di andare via prima, di trattenermi troppo con i clienti nelle visite..." (versione resa al Giudice, per altro assai 'edulcorata' rispetto a quella resa –nemmeno un anno prima- agli Ispettori verbalizzanti); ed il compenso fisso percepito mensilmente, alla stregua di un vero e proprio salario, nonostante l'asserita libertà di tempi e modi di lavoro.

Tanto basta, da parte di chi scrive-pur dando atto anche dell'esistenza di elementi contrastanti che contraddistinguono la presente fattispecie- per ritenere fondato l'accertamento ispettivo.

La peculiarità della vicenda ed appunto le non omogenee risultanze istruttorie consentono comunque di compensare tra le parti le spese di lite, nonostante la soccombenza attorea.

PQM

1. Rigetta il ricorso e conferma gli accertamenti di cui al verbale unico n.035 del 13/11/2012.
2. Dichiaro il difetto di legittimazione passiva della convenuta DTL di Reggio Emilia;
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
4. riserva la motivazione entro giorni 60 a fronte della complessità del caso.

REGGIO EMILIA, 26/11/2014.

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

